



# COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SALA DA GIOCO E  
PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO IN PUBBLICI ESERCIZI E  
LOCALI AMMESSI**

**(ART. 86 E 110 DEL T.U.L.P.S. – R.D. N. 773 DEL 18.GIUGNO 1931 – R.D. N. 635 DEL  
6.MAGGIO.1940)**

Approvato con Delibera di Consiglio n. 86 del 04/11/2005

## INDICE:

### **CAPITOLO I –**

- ART.1 – Disposizioni generali – Definizione “Sala Giochi”
- ART. 2 – Caratteristiche dei Giochi nell’ambito della Sala Giochi
- ART. 3 – Superficie e caratteristiche dei locali
- ART. 4 – Ubicazione
- ART, 5- Procedimento domanda-rilascio autorizzazione
- ART. 6- Rappresentanza
- ART.7 – Istanze concorrenti
- ART. 8 - Trasferimento locali
- ART. 9 - Durata Licenza
- ART.10- Obblighi del titolare
- ART.11- Età frequentatori
- ART. 12- Utilizzo spazi
- ART. 13- Orari attività
- ART. 14 – Trasferimento Gestione / Proprietà
- ART. 15 – Sospensione volontaria attività
- ART. 16 – Licenze in essere
- ART. 17- Attività complementari
- ART. 18 - Revoca –sospensione licenza Sala Giochi

## **CAPITOLO SECONDO**

ART. 19 – Installazione e funzionamento di apparecchi da gioco in Circoli Privati – Esercizi di trattenimento e pubblici esercizi compresi quelli di somministrazione di alimenti e bevande –attività ricettive

ART. 20 – Caratteristiche dei giochi

## **CAPITOLO III**

ART. 21 – Organi di vigilanza - Sanzioni

ART. 22- Entrata in vigore

ART .23- Norme in contrasto

ART. 24 –Norme transitorie.

## **ART. 1**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a Sala Giochi, Sale da biliardo e le modalità di installazione, gestione ed uso di giochi leciti, degli apparecchi e congegni automatici, semi-automatici, elettronici per giochi leciti da trattenimento e da gioco di abilità, in pubblici esercizi compresi quelli di somministrazione alimenti e bevande, in circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi di attività ricettive.

Viene denominata Sala Giochi un locale allestito per lo svolgimento di giochi leciti e dotato di almeno n° 10 apparecchi da gioco meccanici, semi automatici o elettronici ,da trattenimento e da gioco di abilità (non rientrano nel conteggio i tavoli da biliardo e: jukebox-calcio balilla-ping-pong- e gioco delle carte,dama, e simili).

La gestione di Sale Giochi e di singoli apparecchi da gioco è subordinata all'ottenimento della licenza rilasciata dal Dirigente e/o Responsabile dell'Ufficio Comunale di Polizia Amministrativa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19, 1° comma, punto 8 del D.P.R. 24.04.1997 n° 616 e dell'articolo 6, 2° comma, della legge 15.05.1997 n° 127 così come da ultimo modificato dal D.lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni.

Fatte salve tutte le disposizioni in materia erariale e fiscale di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze –Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, le modalità di rilascio della licenza di esercizio delle attività di cui al punto 2 sopraindicato sono disciplinate dall'art. 86 del R.D. 18.06.1931 n° 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dall'art.110 del medesimo T.U. così come modificato da ultimo dall'art.22 della legge n.289 del 27.12.2002-ed art. 39 decreto legge 30.settembre2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24.novembre.2003 n.326, nonché commi 498-499- della legge n. 311/04 e delle successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.

## **ART. 2**

### **CARATTERISTICHE DEI GIOCHI**

I giochi devono essere leciti e comunque quelli definiti dalle leggi di Pubblica Sicurezza in materia e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori .

E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici di intrattenimento e da gioco di abilità indicati espressamente all'art.110 del T.U.L.P.S. così come riformulato dall'art.22 della L.289 del 27 Dicembre 2002 ed art. 39 decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con

modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n.326, nonché commi 498-499- della legge n. 311/04 e delle successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento, secondo le modalità, procedure ed osservanze ivi prescritte e disciplinate con specifici atti anche congiunti del Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e Finanze (Agenzia delle Entrate-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), sin qui emanati e quelli eventuali adottati successivamente. (a titolo esemplificativo vedasi successivo art. 20).

Ogni apparecchio è subordinato alla esposizione ben visibile sull'impianto stesso del prescritto nulla-osta del Servizio Finanziario preposto e della relativa licenza di cui all'art. 86 del TULPS.

Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dal Questore – appositamente vidimata dal Sindaco , visti gli artt. 1, 9 e 100 del T.U.L.P.S., 194 e 195 del Regolamento di esecuzione così come modificato dal DPR n.311/01, il quale potrà individuare eventuali prescrizioni e divieti specifici.

Non è più consentito mantenere in funzione gli apparecchi di cui al citato art. 110, comma 7, lett. b).

Gli apparecchi da gioco ammessi dall'art. 110 del TULPS sono esclusivamente quelli previsti dal comma 6 e dal comma 7, lettere a) e c), del medesimo articolo secondo le modalità prescritte con i commi 498-499- della legge n. 311/04.

### **ART. 3**

#### **SUPERFICIE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

I locali adibiti a sala da gioco devono avere una destinazione d'uso e possedere i requisiti richiesti dagli strumenti urbanistici vigenti , dal Regolamento Edilizio (RUE) e dalle normative riguardanti l'igiene pubblica; devono altresì rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, e devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di Inquinamento acustico nonché qualsiasi altra norma di legge vigente in materia.

La superficie occupata dai giochi non deve superare il 50% della superficie calpestabile (sup. pavimento) complessiva, computata al netto della superficie dei servizi igienici.

La superficie minima d'esercizio adibita all'attività, di sala giochi è fissata in mq. 100 (Cento).

Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare, così come indicato all'art. 4- comma 5- lett. a)- della legge regionale n.14 del 26 luglio 2003, fatto salvo il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della stessa normativa.

Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'adozione del presente regolamento ; in caso di palese contrarietà allo stesso vengono consentiti due anni di

tempo per adeguarsi alle presenti norme.

#### **ART. 4**

##### **UBICAZIONE**

Fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 8, comma 2, l'ubicazione dei nuovi esercizi dell'attività di sala giochi è consentita solo in locali con destinazione d'uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto della dotazione minima di parcheggi stabiliti ed in osservanza delle norme del codice della strada quando l'apertura dell'esercizio è richiesta in prossimità di incroci stradali di grande traffico.

#### **ART. 5**

##### **RILASCIO, PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI APERTURA**

La licenza per l'apertura di una Sala Giochi è rilasciata dal Dirigente e o Responsabile del Servizio Comunale di Polizia Amministrativa.

L'interessato deve presentare domanda in bollo su apposito fac-simile predisposto dall'Ufficio comunale competente.

Il rilascio della licenza è sottoposto al regime del silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90.

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati, ovvero, ove consentito, da dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni di cui al DPR 445/00 ed in materia di normativa antimafia dal D.P.R. 03.06.1998 n. 252.

**A) Per unico titolare:**

cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del richiedente.

**B) Per Società:**

- generalità del Legale Rappresentante o Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione, ragione sociale e denominazione, finalità, oggetto sociale, numero di Partita I.V.A.;

- data ed estremi di registrazione dell'Atto Costitutivo;

- estremi dell'iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio;

**C) Per tutti:**

**1. ubicazione dell'esercizio e denominazione prescelta, da esporre sull'insegna del medesimo;**

2-indicazione della destinazione d'uso del locale, desumibile dal certificato di agibilità/usabilità dei locali rilasciato dal Comune di Sarmato;

3. numero e tipo di giochi che si intendono installare ( per tipologia di gioco si intende quella individuata dall'art.86 e dall'Art.110 del TULPLS.) ed a titolo esemplificativo dal successivo art. 20.;

4. dichiarazione con la quale si attesta la capienza di persone del locale (se inferiore a 100 posti non è soggetto al certificato di prevenzione incendi, diversamente dovrà indicarsi gli estremi dello stesso e la scadenza);

5. dichiarazione di essere a conoscenza che l'utilizzo della sala da gioco per manifestazioni con presenza di pubblico e strutture, tali da provocare contatti accidentali (tornei, ecc.) dovrà essere abilitato delle condizioni di sicurezza dei locali di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. del R.D. n. 773/31.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) planimetria dei locali in scala 1 :100 con evidenziata l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala da gioco e dei relativi servizi , nonché la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale, nonché tutte le vie d'accesso pubbliche e di servizio;

b) documentazione comprovante la disponibilità dei locali, mediante dichiarazione di proprietà o contratto di locazione o altro atto similare registrato;

c) foto e Regolamento dei giochi in armonia con le vigenti normative in materia;

d) documentazione redatta e firmata da tecnico abilitato attestante che l'attività svolta consente il rispetto dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia;

e) attestazione di conformità dei giochi rilasciata dal competente Servizio Finanziario (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) sede di Parma se ed in quanto dovuta.

Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente ed i pareri in merito alla sorvegliabilità dei locali ai sensi dell'art. 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.- R.D. 635/40 saranno accertati d'ufficio;

Per ogni nuova Sala Giochi dovrà essere prevista la dotazione minima di parcheggi di pertinenza come previsti dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti .

Per ogni nuova Sala Giochi dovrà essere osservata una distanza dall'esercizio preesistente misurata seguendo il percorso più breve sulla viabilità pubblica come segue:

- **mt. 250 nel centro abitato;**
- **mt. 400 in zone periferiche;**

Non è consentita l' apertura di Sala Giochi nelle immediate vicinanze di Scuole pubbliche o private, case di cure e di ricovero.

## **ART. 6**

### **NOMINA DEL RAPPRESENTANTE**

Le licenze rilasciate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di P.S. sono personali e possono, comunque, essere condotte per mezzo di rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S. medesimo;

Il titolare richiedente in possesso della licenza può, con comunicazione in bollo, nominare un rappresentante; questi deve dare il proprio assenso e deve essere in possesso dei requisiti soggettivi come il titolare. Detti requisiti saranno accertati

d'ufficio. Il nominativo del rappresentante sarà annotato sul titolo di polizia.

## **ART. 7**

### **DOMANDE CONCORRENTI**

Per concorrenti si intendono le richieste presentate da soggetti diversi che intendono esercitare la medesima attività negli stessi locali o nella stessa zona a distanza inferiore da quelle indicate al precedente art. 5.

In caso di domande concorrenti, la priorità sarà accordata alla prima domanda completa della prescritta documentazione secondo l'ordine cronologico di presentazione al Protocollo Generale del Comune.

## **ART. 8**

### **TRASFERIMENTO DEI LOCALI**

Il trasferimento dell'attività in altri locali è ammesso nel rispetto delle norme contenute negli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento e previo rilascio di una nuova licenza.

Qualora il trasferimento sia dovuto a sopravvenuta e comprovata causa di forza maggiore, la licenza potrà essere rilasciata anche in parziale deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 purché il trasferimento stesso avvenga in locali già adibiti a sala giochi ed aventi le caratteristiche di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Si considerano ai fini del precedente comma 2., cause di forza maggiore:

- a) lo sfratto giudiziario esecutivo dichiarato per motivi non imputabili a responsabilità del titolare;
- b) la sopravvenuta inagibilità dei locali.

La dimostrazione della sussistenza delle cause di forza maggiore di cui al comma 3., è ad esclusivo carico del richiedente.

## **ART. 9**

### **RINNOVO E DURATA DELLA LICENZA**

La licenza non è soggetta ad alcun rinnovo.

Perde la sua validità ed efficacia a seguito di:

- **cessazione volontaria:**
- **decadenza –revoca a seguito di inosservanze normative che prevedono detti provvedimenti sanzionatori.**

In ogni momento il Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa può disporre tutti i tipi di accertamento atti a verificare se sussistono i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio della licenza.

Ogni variazione che avverrà nella struttura dovrà essere preventivamente comunicata ed assentita dal Comune secondo la modulistica comunale predisposta.

## **ART. 10**

### **OBBLIGHI DEL TITOLARE**

Il titolare della sala giochi deve adempiere ai seguenti obblighi:

- comunicare per iscritto, all'ufficio competente, entro 90 giorni dalla data del rilascio della licenza, l'inizio attività.
- esporre fuori dall'esercizio l'insegna con la scritta "SALA GIOCHI";
- tenere esposti all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, il regolamento, il prezzo di ciascun gioco, l'età minima di utilizzo dei giochi e la tabella dei giochi proibiti, che sarà rilasciata ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S. contestualmente al rilascio della licenza di esercizio;
- esporre all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile e leggibile, un cartello con indicato l'orario di apertura e di chiusura della sala da giochi.
- aprire gli apparecchi di trattenimento e da gioco a richiesta degli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza, per le ispezioni ed i controlli necessari .
- collocare gli apparecchi da gioco e trattenimento in modo da non arrecare intralcio.

Nell'attività di sala giochi dove viene esercitata anche l'attività di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art.4 punto 5 lett.a,della legge regionale n. 14/03, il titolare dovrà esporre, in modo ben visibile, un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi.

Non è consentito apportare alcuna modifica dell'attività prevalente di sala giochi tesa ad aumentare la superficie dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, se non preventivamente autorizzata.

All'esterno della sala da gioco il titolare non potrà in alcun modo esporre insegna che pubblicizzi l'attività complementare di somministrazione alimenti e bevande.

Qualora il titolare intenda sostituire, aumentare o ridurre il numero dei giochi esistenti o modificare la superficie dei locali adibiti a sala giochi, dovrà presentare apposita domanda in bollo indirizzata al Sindaco contenente la seguente documentazione:

#### **Per modifica dei giochi:**

- a) foto e Regolamento dei giochi, in armonia con le normative vigenti in materia;
- b) atto d'assenso del Servizio Finanziario(Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) se e in quanto dovuto;
- c)relazione tecnica dalla quale emerga che la modifica consente il rispetto dei limiti di rumore differenziali e non apporta peggioramenti sul piano acustico rispetto alle prescrizioni impartite sulla licenza originale.

#### **Per modifica della superficie dei locali:**

- a) estremi del relativo assenso dell'Ufficio Comunale Urbanistica o documentazione equipollente;
- b) la nuova capienza dei locali (nel caso il locale abbia capienza inferiore a 100 posti il richiedente deve dichiarare in calce all'istanza la non assoggettabilità al Certificato di Prevenzione Incendi)

c) la data di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, nonché la data di validità dello stesso, in caso di capienza superiore a 100 posti.

## **ART. 11**

### **ETÀ RICHIESTA PER FRUIRE DELLA SALA DA GIOCO**

E' fatto divieto di consentire l'utilizzo dei giochi ai minori di anni 16 quando non siano accompagnati da altra persona maggiorenne.

E' comunque vietato l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 del nuovo art. 110 del TULPS (modificato art. 22 L. 289/02) ai minori di anni 18.

Sono fatte salve ogni eventuali diverse prescrizioni dettate dal Questore o dal Sindaco in qualità di Autorità Provinciale e Locale di P.S.

## **ART. 12**

### **UTILIZZO DEGLI SPAZI**

Senza specifica autorizzazione è vietata la collocazione di attrezzature all'esterno dell'esercizio.

## **ART. 13**

### **ORARI DELLA SALA DA GIOCO**

Con apposita Ordinanza il Sindaco fissa gli orari di apertura e di chiusura delle Sale da Gioco, nei limiti delle seguenti fasce orarie:

- a) apertura non prima delle ore 10,00 antimeridiane;
- b) chiusura non oltre le ore 24,00.

L'Ordinanza Sindacale dovrà prevedere la disciplina di riduzione degli orari per quelle sale da gioco in zone prevalente destinazione residenziale ed in tutto il Centro storico ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa in materia e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, secondo quanto previsto dal T.U.L.P.S., dal vigente C.D.S., dalla L. 447 del 26.10.1995 e successive modifiche e integrazioni.

L'Ordinanza potrà inoltre prevedere particolari fasce orarie di accesso alle sale gioco, nel periodo scolastico, da parte dei minorenni.

## **ART. 14**

### **TRASFERIMENTO DI GESTIONE O DI PROPRIETA'**

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda può avvenire per atto tra vivi o

causa di morte del titolare e comporta il trasferimento della licenza.

Il predetto trasferimento avviene mediante COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' senza obbligo di rilascio di nuova licenza/autorizzazione secondo modulistica predisposta dal Servizio Comunale competente.

La comunicazione del subentrante, nel caso di trasferimento per atto tra vivi, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento dell'Azienda ed in ogni caso prima dell'inizio attività.

Alla Comunicazione dovrà essere allegata:

- a) estrema copia e registrazione contratto di cessione dell'Azienda, registrato nei modi di legge;
- b)- originale della licenza del cedente.

Nel caso di trasferimento per causa di morte il subentrante è tenuto a presentare comunicazione su modulistica appositamente predisposta dal competente Servizio Comunale entro 60 giorni dalla data del decesso del dante causa. allegando:

- a)- documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede e dichiarazione di rinuncia da parte di eventuali altri eredi;
- b)-auto- dichiarazione comprovante l'avvenuta denuncia di "successione" ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 26.10.1972 n. 637;
- c) originale della licenza del defunto.

Decorsi 365 giorni dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda, gli eredi decadono dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività. Il termine di cui al comma 5. del presente articolo può essere prorogato dal Dirigente e/o Responsabile del Servizio dell'Ufficio competente, prima della scadenza qualora l'interessato dimostri, documentandolo, che il ritardo non è imputabile allo stesso. Sia in caso di subingresso per atto fra vivi che in caso di subingresso per cause di morte, il subentrante è tenuto a riprendere l'attività entro tre mesi dalla data di avvenuta presentazione della comunicazione, salvo proroga per comprovate cause di forza maggiore.

## **ART. 15**

### **SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ**

Il titolare può interrompere l'attività per un massimo di otto giorni senza l'obbligo di dare alcuna comunicazione al Comune.

La sospensione dell'attività per un tempo superiore agli otto giorni e comunque non superiore a tre mesi (salvo il caso di forza maggiore) deve essere preventivamente comunicata per iscritto al Sindaco.

Per un periodo superiore ai novanta giorni, la sospensione dovrà essere autorizzata comprovando le ragioni di necessità o la causa di forza maggiore, fino a un massimo di 365 giorni; trascorso tale periodo senza che l'esercizio venga riattivato dandone

comunicazione scritta, la Licenza sarà revocata.

Il periodo di riposo per ferie, se superiore a otto giorni, dovrà essere comunicato con nota scritta.

## **ART. 16**

### **LICENZE IN ESSERE ALL ' ADOZIONE DEL REGOLAMENTO**

Le licenze in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento rimangono confermate.

Trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli attuali titolari di licenza di Sala Giochi dovranno far pervenire al Comune documentazione redatta e firmata da tecnico abilitato, attestante che l'attività svolta consente il rispetto dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe, ai sensi delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico.

## **ART. 17**

### **ATTIVITA' COMPLEMENTARI CONSENTITE IN SALA DA GIOCO**

Presso la Sala Giochi è ammessa:

- a) l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande analcoliche, previa osservanza delle vigenti norme previste in materia ;
- b) l'installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti normali e codificate;
- c) l'attività di somministrazione alimenti e bevande ai sensi e per gli effetti dell'art. 4-punto 5- lett.a) della legge regionale n 14 del 26.luglio.2003

## **ART. 18**

### **REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA DI SALA GIOCHI**

Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, ed in particolare ai casi espressamente indicati all'art.110 del TULPS commi 9 – 10- 11, così come modificato con l'art.22 della legge n. 289/02 la licenza viene revocata:

- a) qualora non si attivi l'esercizio entro 90 giorni dalla data di rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità; ,
- b) qualora si sospenda l'attività di esercizio senza la prescritta autorizzazione per un periodo superiore a tre mesi;
- c) per chiusura dell'esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore a 8 (otto) giorni ;
- d) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all'art. 11,punti 1 e 2; ed art. 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/3;

- e) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico.

La licenza è sospesa e può essere revocata in caso di recidiva, nei seguenti casi:

- a) nel caso di abuso del titolare ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.;
- b) per ripetuta inosservanza delle norme indicate dagli artt. 3, 10, 11, 12, 13, 19 e 20 del presente Regolamento;
- c) per accertato superamento da parte dei competenti organi di controllo dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative;
- d) per modifica totale o parziale dell'esercizio dell'attività principale e per sostituzione non autorizzata degli apparecchi da gioco.

Se dall'esercizio dell'attività, in tutte le ipotesi di cui al punto 1, dovessero derivare problemi relativi all'ordine pubblico o intralcio al traffico veicolare e pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o moto veicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica, verrà disposta dal Dirigente e/o Responsabile dell'Ufficio comunale competente la sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività di cui sopra per un periodo non superiore a tre mesi, secondo le modalità indicate all'art. 17/ter del TULPS .

In caso di recidiva alla violazione di cui al comma 3 ,è prevista la revoca della licenza con provvedimento motivato del Dirigente e o Responsabile di Servizio dell'Ufficio comunale competente.

## ART. 19

### **INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI DA GIOCO IN : CIRCOLI PRIVATI -ESERCIZI DI TRATTENIMENTO- E PUBBLICI ESERCIZI COMPRESI QUELLI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ED ESERCIZI RICETTIVI- (ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 e 110 del tulps)**

- Presso i Pubblici Esercizi in genere ed i circoli privati, ad esclusione delle attività artigianali, è consentita, previo il possesso della prescritta licenza, l'installazione di un numero di apparecchi da gioco leciti non superiore a 3 (tre), per gli esercizi con superficie fino a mq. 50,00 e non superiore a 4 (quattro), per esercizi con superficie superiore a mq. 50, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e della superficie di occupazione degli apparecchi stessi prevista dall'art. 3- lett b) del presente Regolamento.(Nel computo non sono conteggiati :gioco delle carte-scacchi- cavallini dondolo- e simili)

- Per quanto attiene specificatamente l'installazione di apparecchi video-giochi di cui all'art.110 del TULPS comma 6 il numero massimo degli apparecchi ammessi è individuato nella tabella sottoestesa:

- **Pubblici esercizi con attività prevalente Bar e similari e circoli privati di cui al DPR 235/01 con autorizzazione di somministrazione bevande quale attività principale:**

n. 2 apparecchi ogni 15 mq. di superficie, (max n. 3 fino a 50 mq. di superficie, elevabile di un'unità per ogni ulteriore 50 mq. Fino ad un numero max di 4 (quattro).

- **Pubblici esercizi con attività prevalente Ristorante e similari e circoli privati di cui al DPR n. 235/01 con autorizzazione di somministrazione alimenti quale attività principale:**

n. 2 apparecchio ogni 30 mq. di superficie (max 3 ogni 100 mq di superficie elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq. Fino ad un numero massimo di 4).

- **Albergo ed esercizi similari:**

**-n. 2 ogni 20 camere (max 4 ogni 100 camere, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 camere fino ad un max di 6 apparecchi).**

- **Sala pubblica da gioco :**

**n. 2 ogni 10 mq. (il numero complessivo non deve superare il numero dei giochi delle altre tipologie).**

- **Agenzie di raccolta scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del TULPS:**

**n. 2 gioco ogni 15 mq. di superficie (max 6 fino a 100 mq. ,elevabili di un'unità per ogni ulteriore mq. 100 fino ad un numero max di 8).**

- **Esercizi di balneazione-piscine ed esercizi similari:**

n. 2 gioco ogni 1.000 mq. di superficie (max 3 fino a 2.500 mq.,elevabile di un'unità per ogni ulteriori 2.500 mq.fino ad un numero max di 4).

Gli apparecchi di cui al punto 2) non sono installabili nelle aree poste all'esterno dei pubblici esercizi e nelle attività di servizio di ospedali, luoghi di cura, scuole ed istituti scolastici e luogo di culto.

Gli apparecchi di cui al punto 2) debbono essere separati dagli apparecchi appartenenti alle altre tipologie di giochi ammessi.

**IN NESSUN CASO E' AMMESSA L'ISTALLAZIONE DI SOLI GIOCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 del TULPS.**

Ai fini dell'installazione di apparecchi da gioco deve essere presentata Comunicazione al Sindaco, su modulo fac/simile predisposto dall'Ufficio comunale competente corredata dalla seguente documentazione:

a) Nulla-Osta dell'Ufficio Finanziario competente; Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) SEZ DI PARMA.

b)) elenco degli apparecchi da installare, foto e regolamenti dei giochi in armonia con le vigenti normative in materia; (Art. 110 del TULPS così come modificato dall'art. 22 della legge n. 289/02

c) per locali con capienza superiore a 100 persone, il certificato di prevenzione incendi solo nel caso non sia già rilasciato per l'attività principale.

L'installazione degli apparecchi da gioco non deve in alcun modo mutare le caratteristiche dell'attività principale e gli stessi apparecchi dovranno essere collocati in modo da non intralciare il regolare flusso e deflusso della clientela.

Gli apparecchi da gioco installati presso P.E., avente diversa natura da quelli della somministrazione di alimenti e bevande, devono essere utilizzati solo da coloro i quali siano muniti di regolare titolo di ingresso per l'attività principale.

La licenza per l'installazione e il funzionamento di apparecchi da gioco rilasciata, decade in caso di cessazione dell'attività principale.

Negli esercizi di attività commerciali sono ammessi soltanto i giochi di cui all'art. 110 comma 7 lett.a) del vigente TULPS.

## **ART. 20**

### **CARATTERISTICA DEI GIOCHI – APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO:**

-ART. 110 – comma 6 – del TULPS - (Vietati ai minori di anni 18)-

Sono apparecchi nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e che hanno le seguenti caratteristiche:

- si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica;
- il costo della partita non supera 50 centesimi di euro;
- la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi;
- distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la conclusione della partita ed esclusivamente in monete metalliche. In tale caso le vincite computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 % delle somme giocate.

-ART. 110 – comma 7 – lettera a) (vietati ai minori di 16 anni)

Sono apparecchi e congegni per il gioco lecito:

- con funzionamento elettromeccanico;
- con assenza di monitor;
- che hanno interazione con il giocatore, al fine di garantirgli di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica;
- con l'erogazione del premio, direttamente da parte dell'apparecchio, immediatamente dopo la conclusione della partita, con esclusione della possibilità di conversione del

premio stesso in denaro ovvero in altri premi di qualunque specie;  
-con l'attivazione dell'apparecchio unicamente con l'introduzione di monete metalliche aventi corso legale in tutti i paesi europei che adottano la moneta unica, il valore complessivo non superiore, per ciascuna partita ad euro uno.  
(a titolo meramente esplicativo e non esaustivo, tra le tipologie di apparecchi appartenenti alla categoria sopra definita, le più diffuse sono le "gru" o "pesche verticali di abilità" "la pesca degli orologi" ecc.

-ART. 110 – COMMA 7 – lettera c)

Sono apparecchi che rilevano le seguenti caratteristiche:

- assenza di qualsiasi vincita;
- variabilità della durata della partita, in funzione del livello di abilità espresso dal giocatore durante la partita; abilità da considerare quale frutto, da un lato, delle attitudini personali e, dall'altro, dell'esperienza progressivamente acquisita con la pratica di gioco;
- interazione con il giocatore al fine di consentirgli di esprimere la sola abilità fisica, mentale e strategica;
- il costo della singola partita, può essere superiore a 50 centesimi di euro.
- in generale, tale categoria di apparecchi adotta uno schermo elettronico (monitor) quale strumento di visualizzazione interattiva del gioco.

-ART. 86 – COMMA 1 – TULPS

SONO GIOCHI ED APPARECCHI MECCANICI CHE A TITOLO PURAMENTE ESPLICATIVO E NON ESAUSTIVO RIGUARDANO:

- IL GIOCO DELLE CARTE;
- BILIARDI A STECCA O SIMILI;
- GIOCHI DI SOCIETA' (scacchi – dama e simili)
- Calcio balilla
- Ping-Pong
- Altri simili.

## **ART. 21**

### **VIGILANZA E SANZIONI attività diverse dalla Sala Giochi**

La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle Forze di Polizia e degli Organi di Vigilanza Tributaria.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo nonché le valutazioni che, nell'ambito del giudizio penale, la legge riserva all'Autorità giurisdizionale, in materia di :

- esercizio abusivo dell'attività di distributore, gestore, installatore di apparecchi per il gioco lecito si osservano gli articoli 17/bis comma 1- del TULPS in materia di sanzione amministrativa pecuniaria, consegue inoltre l'applicazione degli artt.17-ter e 17-quater del TULPS;
- utilizzo ed uso di apparecchi da trattenimento vietati, comma 9 – art. 110 del tulps;
- Sanzioni accessorie – commi 9 e 10 – art. 110 del tulps,

- Sospensione cautelare dell'attività- comma 11 – art. 110 TULPS;
- Sospensione dell'attività – Artt. 10 e 100 del TULPS;  
La violazioni alle norme del presente Regolamento, ( fatta eccezione per i casi precedentemente indicati) sono punite con le sanzioni pecuniarie di seguito indicate:
- Sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) ad € 500,00 (Cinquecento).

E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81.

In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.

## **ART. 22**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli Organi competenti e decorsa la fase di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi dello Stato e della Regione Emilia - Romagna, vigenti in materia.

## **ART. 23**

### **NORME IN CONTRASTO**

Il presente Regolamento sostituisce ogni altro atto precedente in relazione per la parte disciplinante l'esercizio dell'attività di Sala da Gioco ed installazione apparecchi da gioco in pubblici esercizi e locali ammessi,

## **ART. 24**

### **NORME TRANSITORIE**

Le sale gioco esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non ubicate e/o non rispondenti ai requisiti strutturali e normativi in esso previsti, fatto salvo quanto disposto all'art. 18, comma 2, rimangono autorizzate.

E' dovuto l'adeguamento entro 6 (sei) mesi dall'avvenuta approvazione, degli esercizi già autorizzati, alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sia per le Sale Gioco che per il numero di apparecchi installati nelle attività commerciali, circoli privati e nei pubblici esercizi in genere, è comunque obbligatorio nei casi di ristrutturazione, rimodernamento ed ampliamento dell'immobile nonché in caso di modifica del numero e del tipo di apparecchi installati ed in occasione di subingressi per acquisto d'azienda con modifiche alle strutture o ai locali.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le deroghe concesse agli attuali titolari di licenza per l'esercizio dell'attività di Sala da Gioco, inerenti anticipazioni

o protrazioni dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi stessi.